

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CXXXI
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI
EFFETTUATI DALL'ITALIA

(Anno 2003)

*(Articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 2004
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
I. <i>La Convenzione di Parigi</i>	»	8
a) Precedenti	»	8
b) La situazione delle ratifiche	»	9
c) Gli scopi della Convenzione	»	9
d) La Convenzione e le aree di crisi	»	10
II. <i>L'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.</i>	»	11
a) Strutture e compiti	»	11
b) Attività ispettive	»	12
1) Le ispezioni di <i>routine</i>	»	12
2) Le ispezioni su sfida	»	13
3) Le indagini su uso presunto di armi chimiche ...	»	13
c) Misure di assistenza e protezione	»	13
d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico.	»	14
e) Le legislazioni di attuazione della Convenzione	»	14
III. <i>Le misure di attuazione della Convenzione nel 2003</i> ...	»	15
a) Attività internazionale nel corso del 2003	»	15
1) La Conferenza di Riesame della Convenzione ...	»	15
2) La Conferenza degli Stati Parte	»	16
3) Il Consiglio Esecutivo	»	18
4) L'attività ispettiva nel corso del 2003	»	19
b) Aiuti alla Russia	»	19
c) Misure di assistenza e protezione	»	20
d) Valutazione degli scenari derivanti da attacchi terrori- stici	»	20
IV. <i>Le misure di attuazione della Convenzione in Italia</i> ...	»	22
a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione	»	22
1) Personale e struttura organizzativa	»	22
2) Attività di rilievo	»	22
3) Risorse finanziarie	»	23

b) Il Comitato consultivo	Pag.	23
c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia	»	23
1) Ispezioni alle infrastrutture militari	»	23
2) Ispezioni agli impianti industriali	»	24
d) I laboratori dell'OPAC	»	25
e) Il programma di addestramento per gli associati	»	25
V. <i>I problemi aperti</i>	»	26
a) Argomenti di carattere generale	»	26
b) La legislazione degli Stati Parte	»	26
c) La normativa italiana	»	26
d) I problemi connessi con l' <i>import-export</i>	»	27
VI. <i>Attività di rilievo previste nel corso del 2004</i>	»	28
VII. <i>Conclusioni</i>	»	29
ALLEGATI	»	31
A) Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche	»	33
B) Stati che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione	»	40
C) Stati che non hanno firmato o ratificato la Convenzione	»	41
D) Il Segretariato tecnico	»	42

Il Ministro degli Affari Esteri
MAE-SEDE-FABI-1/P-0202068

Roma, 27 APR. 2004

Caro Presidente,

in conformità a quanto dispone l'art. 6, comma 2 della legge 4 aprile 1997, n. 93, circa lo stato di esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Le trasmetto, qui unita, la relazione recante le attività svolte nel corso dell'anno 2003.

Concludo saluti
Antonio Di Pietro

Senatore Marcello Pera
Presidente
Senato della Repubblica
R o m a

Premessa

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituisce uno dei principali pilastri su cui si basano la stabilità strategica mondiale ed i criteri per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.


La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, prima della sua entrata in vigore aveva raccolto 174 firme. L'entrata in vigore è avvenuta il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il deposito della 65^a ratifica; al 31 dicembre 2003 la Convenzione era stata ratificata da 158 Stati Parte.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non farvi più ricorso, neppure in caso di aggressione con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), rivolte in primo luogo a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e quindi ad effettuare periodici controlli delle industrie chimiche per impedire che prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati per usi leciti, vengano impiegati per produrre armi chimiche.

La legge italiana di esecuzione e ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale incaricata di sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale e di mantenere i rapporti con l'Organizzazione Internazionale e con gli altri Stati Parte.

Questa relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1997 n. 93, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nell'anno 2003.

Roma, 31 marzo 2004

IL CAPO DELL'UFFICIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

(Cons. Leg. Giovanni Iannuzzi)

I. La Convenzione di Parigi

a. Precedenti

Le armi chimiche costituiscono una delle più serie minacce per il genere umano, probabilmente seconda solo alle armi nucleari. La Convenzione di Parigi del 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997, ha sancito definitivamente il divieto di utilizzare tali armi in qualsiasi situazione ed ha prescritto la loro completa eliminazione.

Tentativi di proibire l'uso di armi chimiche nei conflitti erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza peraltro conseguire risultati definitivi. In particolare, nel 1907, la "Convenzione de L'Aja", aveva proibito l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, ma non era riuscita ad impedire l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima Guerra Mondiale.

Nel 1925, il Protocollo di Ginevra ha proibito più esplicitamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non ha consentito di bandire l'uso delle armi chimiche in ogni situazione, poiché la sua applicazione si limitava ai conflitti armati; inoltre, date le numerose riserve apposte al Protocollo - intese a far salva la possibilità dell'uso di tali armi in caso di "ritorsione" ad un attacco di tale tipo - la sua efficacia era risultata assai compromessa. Conseguentemente, non essendo prevista la rinuncia al loro possesso, le armi chimiche continuarono ad essere detenute da molti Stati. Ciò nonostante, nel Secondo Conflitto Mondiale nessun contendente fece ricorso alle armi chimiche, che ormai si basavano su sostanze di seconda generazione, molto più potenti di quelle utilizzate nella Prima Guerra Mondiale.

Per giungere al bando completo delle armi chimiche sarebbe stato necessario attendere l'esito dei negoziati di Ginevra, nell'ambito della Conferenza di Disarmo. In tale sede, alla fine del 1992 veniva approvato il testo attuale della Convenzione, le cui disposizioni fondamentali riguardano il divieto dello sviluppo, della detenzione, dell'impiego delle armi chimiche e la loro distruzione.

Il testo finale della Convenzione, maturato nel clima di ritrovata distensione nei rapporti Est-Ovest, ha introdotto un salto di qualità negli accordi di disarmo. Per la prima volta, infatti, è stata bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa (ADM) ed è stato introdotto allo stesso tempo un accurato sistema di verifiche, che ha rappresentato una novità nei trattati di disarmo e non proliferazione relativi a tali armi.

Gli obblighi della Convenzione, assai restrittivi per gli Stati Parte e particolarmente intrusivi per l'industria chimica, mirano alla eliminazione di

tutte le armi chimiche esistenti entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e ad evitare che si producano nuove armi chimiche.

Per garantire l'applicazione degli obblighi previsti, la Convenzione stabilisce alcune misure tra cui le ispezioni internazionali, i limiti al trasferimento di alcuni prodotti chimici, l'obbligo di adottare un'apposita legislazione nazionale che comprenda la criminalizzazione delle violazioni e le ispezioni su sfida su iniziativa di altri Stati Parte ed alle quali non si può opporre l' "interesse nazionale".

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, entrata in vigore 180 giorni dopo aver raggiunto 65 ratifiche, al 31 dicembre 2003 contava 158 Stati Parte, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A).

Tra i 174 Paesi che prima dell'entrata in vigore della Convenzione l'avevano firmata, 22 (tra cui, Cambogia, Congo ed Israele) al 31 dicembre 2003 non l'avevano ancora ratificata (Allegato B). Altri 14 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Siria e Corea del Nord) (Allegato C), che non hanno ancora firmato la Convenzione, possono diventarne parti attraverso la procedura dell'adesione.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496, poi integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93.

Per raggiungere l'universalità della Convenzione, che permetterebbe di conseguire la completa eliminazione di questa categoria di armi di distruzione di massa, al 31 dicembre 2003 mancavano le ratifiche di 36 Paesi.

c. Gli scopi della Convenzione

Scopo principale della Convenzione è quello di eliminare tutti i tipi di armi chimiche in tutto il mondo. È pertanto previsto un sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di controllare la produzione e l'impiego di alcune sostanze chimiche, che potrebbero essere utilizzate anche per produrre armi chimiche.

L'unica eccezione prevista dalla Convenzione riguarda l'impiego di alcuni gas (in genere i gas lacrimogeni) per ragioni di ordine pubblico, ma i loro effetti devono essere di breve durata.

Il sistema internazionale di verifiche previsto dalla Convenzione si fonda sulle dichiarazioni e sulle ispezioni. Le prime permettono all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) di acquisire periodicamente un quadro informativo sulle attività militari o civili rilevanti ai fini della stessa Convenzione; le seconde permettono, attraverso accertamenti, condotti dall'OPAC con brevissimo preavviso sui siti oggetto di dichiarazione, di

accertare la correttezza di quanto dichiarato e più in generale il rispetto degli obblighi fondamentali della Convenzione.

Lo strumento più intrusivo del sistema internazionale di verifiche è tuttavia quello delle ispezioni su sfida che vengono condotte su richiesta di uno Stato Parte, per accertare violazioni che riguardano l'impiego, la detenzione, lo sviluppo o il trasferimento di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni che registra il minor numero di ratifiche; infatti, solo 37 Stati su 53 sono parte della Convenzione. Questa situazione potrebbe essere attribuita alla complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione a fronte di uno scarso interesse per i risvolti industriali che essa prevede.

In *Medio Oriente* non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Siria e Libano, che intendono mantenere quanto meno una capacità politica di "ritorsione" nei riguardi di Israele, ritenuto detentore di ADM. La Libia, con la ratifica della Convenzione all'inizio del 2004, ha abbandonato tale linea alimentando la speranza che anche altri Paesi dell'area possano seguire al più presto il suo esempio. Israele, uno dei primi Stati ad aver firmato la Convenzione, non l'ha ancora ratificata seguendo una politica che finora ha visto Gerusalemme evitare vincoli nel settore delle ADM. L'adesione alla Convenzione di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare ripetute pressioni, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle forti tensioni esistenti nell'area ed allontanerebbe il rischio che tali Paesi possano fare ricorso a questo tipo di armi, come avvenuto nel conflitto Iran-Iraq con un rilevante numero di vittime.

Tutti gli Stati dei *Balcani*, hanno aderito alla Convenzione. Stanno tuttavia lentamente emergendo, nelle dichiarazioni di alcuni Stati balcanici, notizie di vecchi impianti per la produzione di armi chimiche o del rinvenimento di antichi arsenali di armi chimiche, che dovranno essere smantellati al più presto.

In *Estremo Oriente* la Corea del Nord, Paese che si ritiene disponga di un ingente arsenale chimico oltre ad una avanzata capacità nel campo dei vettori, non ha ancora ratificato la Convenzione. Nel contesto del corrente dialogo politico e diplomatico l'auspicio è che tale Paese possa rinunciare a tutte le armi di distruzione di massa e aderire alla Convenzione.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. **Struttura e compiti**

La Convenzione prevede che l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche:

- assicuri l'attuazione alla Convenzione;
- fornisca assistenza e protezione a tutti gli Stati Parte vittime di minacce o aggressioni con armi chimiche;
- promuova la cooperazione internazionale per lo sviluppo della chimica a fini pacifici.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'OPAC dispone di una struttura basata su:

- La **Conferenza degli Stati Parte**, cui partecipano i Rappresentanti di tutti gli Stati Parte che hanno ratificato la Convenzione, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione stessa. A tal fine, controlla l'attività del Segretariato, approva il bilancio annuale ed i programmi dell'Organizzazione, valuta e decide sulle raccomandazioni e sulle proposte del Consiglio Esecutivo.
- Il **Consiglio Esecutivo**, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai cinque gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo dei Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Europa occidentale, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda). Il Consiglio Esecutivo prende le decisioni operative; in particolare, supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto dei risultati delle ispezioni e predispone le raccomandazioni per l'approvazione della Conferenza. L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione e nel 2002 è stata riconfermata per altri due anni.
- Il **Segretariato Tecnico**, responsabile di dare concreta attuazione agli aspetti operativi della Convenzione, è incaricato, in particolare, di gestire il complesso sistema di verifiche, oltre alle ispezioni su sfida, per verificare ambiguità o supposte inadempienze agli obblighi fondamentali della Convenzione.

L'organico del Segretariato Tecnico (Allegato D) al 31 dicembre 2003 era composto di 507 dipendenti, tra cui circa 200 ispettori. Nel 2003, complessivamente sono rimasti vacanti 29 posti che probabilmente saranno coperti nel 2004. Gli italiani attualmente presenti nell'Organizzazione sono tre, due dei quali sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, dal luglio del 2002 è l'Ambasciatore argentino Rogelio Pfirter.

- Gli **Organi Sussidiari** dell'Organizzazione sono il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico e il Comitato per le questioni Amministrative e Finanziarie.

b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti obblighi, ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non ne sviluppino o producano di nuove.

1) Le ispezioni di routine

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere destinate a verificare - eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti - l'attività di distruzione delle armi chimiche ed il loro stoccaggio in attesa della distruzione.

L'attività ispettiva di routine comprende anche visite alle industrie che producono o trattano le sostanze chimiche indicate nella Convenzione e che spesso hanno un largo uso industriale.

Tali ispezioni sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo rispetto all'arrivo della squadra ispettiva. Questa è normalmente composta di 3-6 ispettori che sono sempre tecnici di alta e specifica professionalità.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da 4-5 persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso in Italia, li accompagna durante tutta l'ispezione, normalmente della durata di 4-5 giorni, verificando la corretta applicazione delle procedure ispettive ed assicurando che il personale dell'impianto ispezionato rispetti gli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale in materia.

A conclusione dell'ispezione viene redatto e presentato all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare". Questo, dopo il vaglio presso l'OPAC, entra a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione e viene trasmesso allo Stato interessato.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni *di routine* negli impianti chimici civili, nei depositi e nei siti di distruzione delle munizioni militari.

2) *Le ispezioni su sfida*

La facoltà di effettuare ispezioni su sfida è attivata su richiesta di uno Stato Parte in caso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte. Tale richiesta deve essere presentata all'Organizzazione che - qualora la giudichi fondata - può inviare gli ispettori con un preavviso non inferiore alle 12 ore.

Tenuto conto del loro carattere eccezionale, le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo che, convocato in sessione straordinaria e urgente, può impedire l'ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

Gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati; è tuttavia previsto che l'OPAC renda disponibili i suoi mezzi alle Nazioni Unite se queste lo richiedono.

3) *Le indagini sull'uso presunto di armi chimiche*

Rientrano in questo tipo di ispezioni quegli accertamenti effettuati dall'Organizzazione sempre su richiesta di uno Stato Parte, qualora questo ritenga che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche.

c. Misure di assistenza e protezione

In base all'Articolo X della Convenzione, gli Stati Parte possono sviluppare programmi di protezione e di difesa da armi chimiche, ricorrendo anche al supporto dell'Organizzazione.

Nel caso di impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire assistenza tecnica ed a coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione ed assistenza sanitaria.

Gli Stati Parte sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le necessarie risorse tecniche, nonché ad assicurare un costante scambio di informazioni sulle attività di protezione.

Nei casi di impiego di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza, nonché l'utilizzo dei necessari mezzi di intervento forniti dagli Stati Parte. A tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire con propri finanziamenti ad un fondo di assistenza, oppure di impegnarsi ad assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario o di altri mezzi di protezione e di cura.

d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione si prefigge anche di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico nel settore della chimica ed a tal fine l'Articolo XI incentiva il libero scambio tra gli Stati Parte di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono, d'altra parte, tenuti ad evitare restrizioni e controlli alle esportazioni che impediscano lo scambio tra essi di prodotti chimici a fini pacifici e sono invitati a contribuire allo sviluppo industriale degli altri Stati Parte. D'altro canto la Convenzione, per prevenire la proliferazione delle armi chimiche, vieta le esportazioni, verso Stati non Parte, di alcune tecnologie e prodotti chimici, anche di largo consumo, visto che Stati non Parte potrebbero farne uso per fini non pacifici.

e. Le legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione

La Convenzione attribuisce grande importanza alle misure interne atte a prevenirne la violazione e, di conseguenza, chiede agli Stati Parte di emanare una specifica legislazione che individui con chiarezza e sanzioni adeguatamente le attività non consentite.

La Convenzione chiede infine di designare un'Autorità Nazionale responsabile dell'applicazione della Convenzione. Secondo la Convenzione, l'Autorità Nazionale deve svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni nello Stato Parte. Essa deve anche svolgere un'azione di coordinamento a livello nazionale di collegamento con l'Organizzazione Internazionale e con altri Stati Parte.

III. Le misure di attuazione della Convenzione nel 2003

a. Attività internazionale nel corso del 2003

Il 29 aprile 2003 l'Organizzazione ha celebrato il sesto anniversario dall'entrata in vigore della Convenzione e, sebbene i problemi non siano mancati, il bilancio complessivo può essere considerato positivo per numero di ratifiche, di impianti dichiarati e di ispezioni condotte.

Nel 2003, l'attenzione dell'Organizzazione si è concentrata maggiormente sui ritardi e sulle incertezze del programma di distruzione delle armi chimiche di Russia e Stati Uniti, sull'organizzazione della Prima Conferenza di Riesame della Convenzione, sul bilancio dell'Organizzazione per il 2004 e sul conseguimento dell'universalità.

1) La Conferenza di Riesame della Convenzione

L'Articolo VIII comma 22 della Convenzione prevede che dopo cinque e dieci anni dalla sua entrata in vigore sia convocata una Conferenza per passare in rassegna le misure di attuazione della Convenzione ed apportarvi, se necessario, eventuali modifiche. Pertanto la Prima Conferenza di Riesame si è tenuta a L'Aja dal 28 aprile al 9 maggio 2003.

La Conferenza ha preso in esame in via prioritaria, il quadro generale dell'attuazione della Convenzione, il raggiungimento della sua universalità, la distruzione delle armi chimiche, le misure di non proliferazione e di verifica, l'assistenza e la protezione contro le armi chimiche ed il sistema di lavoro dell'Organizzazione.

Particolare attenzione è stata rivolta all'aspetto dell'armonizzazione delle misure di attuazione negli Stati Parte che, al più tardi, dovranno essere adottate entro il 2005. Pertanto, una verifica delle misure legislative adottate dagli Stati Parte verrà effettuata dalla 10^a Conferenza degli Stati Parte nel 2005.

Le 35 raccomandazioni finali della Conferenza costituiscono le linee guida per l'attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico per i prossimi cinque anni.

L'universalità è stato uno degli argomenti più trattati. La Conferenza ha raccomandato al Consiglio di sviluppare un "Piano d'azione" per incoraggiare in modo sistematico e coordinato l'adesione alla Convenzione. Con un analogo piano d'azione per l'attuazione degli obblighi di cui all'Articolo VII, è stata data anche forte enfasi alla necessità che gli Stati Parte diano una attuazione nazionale più completa ed efficace alla Convenzione, in particolare in quei numerosi casi in cui ancora manca l'emanazione della necessarie legislazione attuativa.

La Conferenza ha invece registrato disaccordi sulle misure relative allo sviluppo economico e tecnologico e, pur riconoscendo l'esigenza di maggiori finanziamenti in questo campo, non è stata in grado di indicare linee guida per lo sviluppo di programmi di cooperazione da parte dell'OPAC, per cui la questione è stata rinviata alla trattazione in seno al Consiglio Esecutivo.

Nel settore delle verifiche, la Conferenza ha riconosciuto la necessità di incrementare le ispezioni agli impianti di produzione delle sostanze chimiche organiche ed a base di fosforo, zolfo e fluoro (DOC/PSF), come già raccomandato dal Comitato Scientifico, pur confermando la necessità di mantenere un livello adeguato di ispezioni per le altre industrie. Notevole interesse hanno suscitato le proposte avanzate soprattutto dalla delegazione italiana sulla necessità di ottimizzare le attività ispettive, anche al fine di ridurre i costi delle ispezioni.

2) *La Conferenza degli Stati Parte*

La VIII Conferenza annuale degli Stati Parte svoltasi dal 20 al 24 ottobre 2003 ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti temi:

(a) *Universalità della Convenzione*

Sulla scia del "Piano d'azione" adottato in occasione della Conferenza di Riesame, la Conferenza annuale ha reiterato le raccomandazioni agli Stati Parte ed al Direttore Generale, di proseguire nell'opera di persuasione nei confronti degli Stati che ancora non hanno aderito alla Convenzione, affermando che la sua universalità è fondamentale per il raggiungimento dei suoi scopi.

A tal fine gli Stati Parte, ed in particolare quelli nelle regioni dove numerosi sono gli Stati non ancora parti della Convenzione (Africa, Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud Pacifico), sono stati invitati a svolgere azioni rivolte ad ottenerne l'adesione.

In tale contesto appare opportuno menzionare che l'Italia nella sua veste di Presidente della U.E. ha svolto un'articolata serie di passi diplomatici nei Paesi che non hanno ancora ratificato o firmato la Convenzione per indurli ad aderirvi.

L'iniziativa è stata presa anche alla luce della grande rilevanza attribuita dall'Unione Europea alla Convenzione, considerata un elemento fondamentale nel contesto della Strategia lanciata nel 2003 dall'Unione Europea per la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(b) Il bilancio dell'Organizzazione per il 2004

Approvato a fine del 2002, il bilancio 2003, era stato fissato a 68,562 milioni di Euro, ammontare ritenuto da molte parti insufficiente per attuare tutte le attività programmate, viste anche le numerose voci di spesa non comprimibili. Per contro, sotto la guida del nuovo Direttore Generale, l'Argentino Rogelio Pfirter non solo tutte le attività programmate sono state attuate regolarmente ma si sono anche realizzati risparmi consistenti.

In un quadro caratterizzato quindi da un più sano contesto finanziario e amministrativo, la Conferenza è stata largamente impegnata nell'approvazione del bilancio per il 2004 per il quale forti erano le attese dei Paesi in via di sviluppo di destinare fondi aggiuntivi ai programmi di cooperazione ed assistenza. Alla fine è stato approvato un aumento del bilancio del 6,7% in termini reali rispetto all'anno precedente; il Direttore Generale dell'OPAC ha proposto di utilizzare il surplus di bilancio del 2003, pari a 3,4 milioni di Euro, per finanziare un incremento dei programmi di cooperazione e di assistenza, i maggiori costi legati alle ispezioni effettuate nel quarto trimestre del 2003 e la politica di ricambio del personale dell'Organizzazione decisa dalla Conferenza.

Per il 2004 il bilancio dell'Organizzazione prevede una disponibilità di 68.653.390 di Euro.

Nel 2004 l'Italia dovrà contribuire alle spese dell'Organizzazione con un importo di 3.393.366 Euro, pari al 4,94% dell'intero ammontare. I contributi nazionali sono calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

(c) Il programma di attuazione della Convenzione nella Federazione Russa

In base alla Convenzione la Federazione Russa è tenuta a distruggere entro il 29 aprile 2007 lo stock di 40.000 tonnellate di armi chimiche, dichiarato fin dall'entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, anche a causa delle difficoltà economiche interne, Mosca non ha ancora costruito tutti gli impianti di distruzione ed ha, conseguentemente, chiesto, come previsto dalla Convenzione, un rinvio del termine fino al 2012. La richiesta di proroga è stata accettata dalla Conferenza degli Stati Parte; è stato però stabilito che entro il 2007 sia effettuato il 20% della distruzione, entro il 2009 del 45%, ed entro il 2012 l'opera sia conclusa.

(d) Programma di attuazione della Convenzione negli Stati Uniti

Anche gli Stati Uniti sono tenuti a distruggere entro il 2007 le 35.000 tonnellate di armi chimiche dichiarate. Gli Stati Uniti hanno già distrutto più del 20% dell'intero stock, ma a causa di problemi tecnici insorti negli ultimi tempi,

alcuni impianti sono stati chiusi temporaneamente per apportare i necessari miglioramenti; per tale motivo tecnico anche Washington ha chiesto una proroga fino al 2012 che è stata accettata dalla Conferenza e sono state fissate le scadenze del 2007 per la distruzione del 45% e del 2012 per la distruzione dell'intero arsenale.

3) *Il Consiglio Esecutivo*

Nel 2003 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'Aja quattro volte, mentre nei periodi intersessionali si sono riuniti con frequenza i gruppi di lavoro incaricati di esaminare problemi tecnici specifici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Durante la *XXXII sessione* (18-21 marzo), i temi dominanti sono stati quelli dell'ottimizzazione ed efficienza delle attività di verifica, della proroga dei termini di distruzione degli arsenali chimici russi e americani, della conversione dei vecchi impianti di produzione di armi chimiche, dell'esame di alcuni Accordi di Impianto, dell'approvazione della lista dei nuovi dati da inserire nella banca dati dell'Organizzazione.

Durante la *XXXIII sessione* (24-27 giugno) il Consiglio Esecutivo, ha preso in esame il Rapporto del Direttore Generale sulle misure di attuazione della Convenzione adottato dagli Stati Parte ed in particolare degli Articoli X e XI; ha inoltre esaminato i problemi finanziari relativi al rimborso delle ispezioni effettuate in base agli Art. IV e V della Convenzione nonché la bozza di programma e di bilancio per l'anno 2004.

La *XXXIV sessione* (23-26 settembre) ha esaminato la proposta avanzata dal Direttore Generale di utilizzare l'avanzo di gestione di 400.000 Euro per l'incremento del numero di ispezioni ad impianti di Tabella 1. Durante la discussione sono stati analizzati un rapporto su problematiche relative ad alcuni processi industriali specifici (captive use) in connessione con le dichiarazioni di produzione e/o consumo ed una relazione concernente le discrepanze tra i dati forniti dai vari Stati Parte, relativi all'importazione/esportazione di prodotti chimici di tabella.

Nella *XXXV sessione* (2-5 dicembre) oltre all'esame di argomenti relativi alla distruzione delle armi chimiche, alla conversione per scopi non proibiti di impianti di produzione di armi chimiche ed all'esame di alcuni Accordi di Impianto, si è ripreso l'argomento delle discrepanze dei dati relativi all'importazione/esportazione di prodotti chimici di tabella. Molti delegati hanno rilevato l'importanza di tale argomento e la necessità che il Segretariato continui nel lavoro di chiarimento dei dati incrociati. E' stata adottata una raccomandazione per la nona Conferenza degli Stati Parte affinché approvi l'inclusione di nuove strumentazioni nella lista delle attrezzature ispettive. Il Consiglio ha infine espresso soddisfazione per il rapporto del Direttore Generale relativo all'introduzione di principi di finanziamento basati sui risultati ed ha

manifestato la necessità che, in tal senso, continuino le consultazioni tra il Segretariato e gli Stati Parte.

4). *L'attività ispettiva nel 2003*

Nel corso del 2003 l'Organizzazione ha effettuato 78 ispezioni a siti o impianti militari e 142 ispezioni alle industrie chimiche civili degli Stati Parte.

b. Aiuti alla Russia

La Federazione Russa aveva inizialmente manifestato la propria intenzione di procedere alla distruzione degli arsenali di armi chimiche entro il 2007.

Il costo del programma ora stimato in 8,5 miliardi di Dollari, con un consistente aumento rispetto alle stime iniziali di 3,5 miliardi di Dollari, comprende attualmente la realizzazione di sei impianti.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, tra cui Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera e la Commissione Europea, hanno già dato la loro disponibilità a fornire alla Russia assistenza in questo settore. Gli aiuti più consistenti promessi al vertice G8 di Kananaskis hanno ricevuto conferma nel successivo vertice di Evian del 2003.

In questo contesto l'Italia, il 5 novembre 2003, ha firmato con la Federazione Russa un Accordo di assistenza in questo settore che prevede la realizzazione di un impianto per la distruzione delle armi chimiche a Pochep nella regione di Bryansk.

L'Accordo non disciplina *ex novo* i termini della cooperazione tra l'Italia e la Federazione Russa, ma riprende ed amplia i termini della positiva collaborazione avviata con l'Accordo del gennaio del 2000 per la realizzazione di un gasdotto per l'impianto di Schuch'ye.

In particolare, con la firma dell'Accordo del 2003, l'Italia mette a disposizione 360 milioni di Euro nell'arco di cinque anni per la progettazione, costruzione e consegna di un impianto di distruzione di armi chimiche e relative infrastrutture in una zona a circa 400 Km a sud ovest di Mosca dove è situato uno dei sette depositi di armi chimiche della Russia. Questo deposito contiene munizionamento aereo di varie dimensioni e realizzazione avanzata, caricato con gas nervini dell'ultima generazione (Sarin, Soman, VX). Nel deposito di Pochep è presente complessivamente circa il 18,8% delle armi chimiche dichiarate dalla Federazione Russa. Il dimensionamento dell'impianto di distruzione è tale da prevedere lo smantellamento delle armi chimiche presenti a Pochep in quattro anni di attività.

L'Accordo non contempla la partecipazione dell'Italia alla gestione dell'impianto, la cui supervisione rimane alla Federazione Russa. La direzione ed il controllo dell'esecuzione dei lavori saranno gestiti da un Comitato Direttivo paritetico, costituito dalle Autorità Competenti dei rispettivi Paesi, mentre una Unità di Gestione del Progetto sarà preposta all'attuazione delle misure concrete previste dallo stesso.

L'intervento globale comporterà, oltre alla costruzione dell'impianto e delle relative infrastrutture, anche una serie di opere di carattere "sociale" a beneficio delle popolazioni residenti in prossimità del deposito. Tuttavia l'onere per la costruzione di tali opere graverà principalmente sulla Parte russa a fronte della possibilità, per la Parte italiana, di fornire beni di largo consumo, cogliendo in tal modo un'occasione per la promozione dell'industria italiana.

c. Misure di assistenza e protezione

Malgrado quanto prescritto dall'Articolo X della Convenzione pochi Stati hanno ad oggi risposto all'OPAC fornendo le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia, che ha aderito fin dall'inizio al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione, ha inviato anche nel 2003 articolate informazioni sui programmi nazionali di protezione messi a punto dal Ministero dell'Interno e della Difesa.

Nel 2003, si sono svolte in vari Stati Parte, e sotto l'egida OPAC, esercitazioni di protezione civile. Esse si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla definizione delle procedure per l'impiego dei concorsi, che possono essere chiesti in caso di emergenza agli altri Stati Parte tramite l'OPAC. Presso il Quartier Generale dell'OPAC si è svolto un workshop sul tema "Sistemi Nazionali di risposta per la protezione contro le emergenze di tipo chimico". A Viña del Mar, in Cile, è stata effettuata un'esercitazione con la partecipazione di personale di protezione civile coinvolto nell'attuazione delle misure previste dall'Art. X della Convenzione. In Svezia, anche nel 2003, si è svolto il corso annuale di addestramento internazionale per interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose.

d. Valutazione degli scenari derivanti da attacchi terroristici

In relazione al rischio di azioni terroristiche condotte con armi chimiche, nel 2003 l'Organizzazione ha avviato consultazioni sul ruolo e sul tipo di risposta da dare per prevenire il terrorismo internazionale, concentrandosi sui compiti di assistenza e protezione che essa potrebbe fornire nel caso di ricorso o di minaccia al ricorso delle armi chimiche in uno Stato Parte.

In tal senso il Segretariato ha preparato un'analisi delle misure nazionali esistenti, del personale e dei materiali che potrebbero essere messi a

disposizione da alcuni Stati Parte e delle capacità proprie, consistenti nel contributo derivante dall'esperienza degli ispettori, in particolare per identificare le sostanze tossiche o per suggerire miglioramenti dei sistemi di sicurezza dei siti militari contenenti armi chimiche, nonché miglioramenti delle misure di protezione degli impianti industriali contenenti sostanze tossiche.

In caso di specifica richiesta di uno Stato Parte, inoltre, l'Organizzazione ha previsto la possibilità di fare intervenire mezzi e personale eventualmente messi a sua disposizione da Stati Parte; in particolare, l'Organizzazione ha previsto di utilizzare personale sanitario degli Stati Parte, particolarmente qualificato nel settore delle armi chimiche, che potrebbe essere inviato sul posto per indicare alle autorità locali le idonee misure sanitarie e di decontaminazione.

IV. Le misure di attuazione della Convenzione in Italia

a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale, può avvalersi, oltre che del Personale del Ministero degli Affari Esteri, di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997, alla fine del 2002 comprendeva 10 persone, 4 dei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e 6 della Difesa (2 Ufficiali, 3 sottufficiali ed un conduttore) essendo giunti a scadenza, senza facoltà di rinnovarli, i contratti di tutti gli esperti esterni. Tale facoltà è stata ripristinata con legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha previsto il rinnovo per un ulteriore periodo di due anni estensibili di altri due anni degli incarichi agli esperti esterni all'Amministrazione. Il provvedimento legislativo, che ha avuto attuazione piena il 31 ottobre 2003 con la ratifica e registrazione degli organi di controllo dei contratti, ha ripristinato i normali livelli di operatività dell'Ufficio che si avvale oggi di 19 persone di cui 4 degli Esteri, 7 della Difesa (tre Ufficiali, tre Sottufficiali ed un conduttore) ed 8 esperti esterni.

2) Attività di rilievo

Nel 2003 l'Ufficio, avvalendosi anche della collaborazione del Ministero delle Attività Produttive per la parte di propria competenza, ha continuato ad assicurare le misure di attuazione nazionale tra cui la presentazione all'OPAC delle dichiarazioni periodiche sulla situazione nazionale delle industrie e degli impianti militari ed il supporto alle attività ispettive dell'OPAC.

In particolare l'Ufficio ha partecipato anche a varie attività internazionali, tra cui la Conferenza di Riesame della Convenzione, la Conferenza annuale degli Stati Parte e le riunioni del Consiglio Esecutivo.

Nel quadro degli aiuti alla Russia, l'Ufficio ha partecipato a riunioni tecniche con le Autorità Russe per la definizione degli accordi relativi al programma di aiuti, predisponendo per la firma e la successiva ratifica parlamentare un Protocollo Addizionale per il completamento del gasdotto di Schuch'ye e l'Accordo per la realizzazione dell'impianto di Pochep.

Tra le attività a carattere interno più impegnative condotte nel 2003, l'Ufficio ha svolto un ampio programma di visite del personale tecnico presso le industrie chimiche nazionali al fine di illustrare gli obblighi della Convenzione e per predisporre adeguatamente le eventuali ispezioni internazionali.

Per il conseguimento dell'universalità, nel 2003 ed in particolare nel secondo semestre che ha coinciso con la Presidenza italiana dell'UE, l'Ufficio si è reso promotore di varie iniziative diplomatiche verso i Paesi Non Parte, in particolare quelli del Mediterraneo, al fine di promuovere la loro adesione alla Convenzione.

3) *Risorse finanziarie*

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel 2003 ha utilizzato uno specifico stanziamento sui capitoli 3316 e 3416 su cui ha impiegato complessivamente 282.452,85 Euro.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la propria quota di partecipazione per il 2003, pari a 3.240.925 Euro (5,07% del bilancio dell'Organizzazione), ai sensi dell'Articolo 14 della legge 18 novembre 1995, n. 496, utilizzando i fondi sul capitolo 3393 art.13.

b. Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio dell'Autorità Nazionale e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nelle quattro riunioni svoltesi nel 2003 il Comitato ha soprattutto preso in esame i temi trattati dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata agli esiti delle ispezioni dell'OPAC condotte in Italia.

c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) *Ispezioni alle infrastrutture militari*

L'Italia ha dichiarato di non possedere installazioni, impianti civili o militari destinati alla produzione di armi chimiche; all'entrata in vigore della Convenzione l'Italia ha però dichiarato che stava distruggendo una limitata quantità di vecchie armi chimiche, tutte precedenti al 1946. Tutto il materiale, destinato alla distruzione, era stato già accantonato nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC di Civitavecchia. In tempi successivi ed in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, gli altri materiali rinvenuti sul territorio nazionale, sono stati rimossi con cautela da personale specializzato dello Stabilimento di Civitavecchia ove sono stati trasferiti per la loro successiva distruzione.

Dall'entrata in vigore della Convenzione, l'impianto di Civitavecchia è stato sottoposto ad ispezione dell'OPAC nel 1997, 1999, 2000, 2002, e 2003; le ispezioni hanno consentito agli ispettori di accertare la regolarità delle attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residui bellici contenenti aggressivi chimici pericolosi - specie nelle zone in cui fu combattuta la Prima Guerra Mondiale - sono ancora abbastanza frequenti ed imprevedibili. Tali residui possono essere molto pericolosi poiché frequentemente sono in pessime condizioni e normalmente non presentano alcuna indicazione esterna del loro contenuto. Tali materiali non costituiscono un pericolo ai sensi della Convenzione in quanto generalmente non sono più utilizzabili come arma, ma la cautela si impone per i possibili danni che possono determinare alle persone ed all'ambiente.

2) *Ispezioni agli impianti industriali*

La maggior parte dell'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese ha riguardato gli impianti di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici di largo consumo.

Le ispezioni si sono svolte sempre in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Tutte le ispezioni si sono svolte in condizioni ottimali e con esito pienamente soddisfacente, non essendo emerse violazioni della Convenzione. Gli operatori degli impianti hanno dimostrato di operare nel pieno rispetto della Convenzione essendo stata accertata la correttezza delle dichiarazioni periodiche, l'assenza di sostanze chimiche o di attività non consentite, nonché l'assenza di esportazioni effettuate in contrasto con la normativa nazionale.

Questi risultati positivi sono stati anche il frutto dell'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti che producono o trattano sostanze sottoposte a controllo per illustrare gli adempimenti dovuti, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori e rispondere ad eventuali interrogativi di carattere procedurale.

Le aziende visitate hanno continuato a apprezzare vivamente tale forma di assistenza che ha messo a loro disposizione particolari esperienze professionali ed ha fatto sentire la presenza collaborativa dell'Amministrazione allo scopo di facilitare lo svolgimento di attività e di procedure particolarmente complesse.

La stessa Autorità Nazionale ha peraltro partecipato a tutte le ispezioni internazionali con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge ed assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto di ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare e per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (C.C. - G. di F. e PS).

Le otto ispezioni condotte dall'OPAC nel 2003 hanno interessato quattro impianti chimici di tabella 2 e quattro impianti chimici DOC/PSF. Per gli impianti di tabella 2, due ispezioni hanno interessato impianti ispezionati per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione (secondo una frequenza ritenuta regolare per tale tipo di impianti) e due ispezioni iniziali hanno riguardato aziende che avevano presentato la dichiarazione sopra la soglia di ispezione nell'anno precedente. Gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno sempre mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

d. I laboratori dell'OPAC

Fino ad ora un solo laboratorio italiano, appartenente al Ministero della Difesa, ha partecipato alla selezione dell'OPAC per la "certificazione" al fine delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni. Tale laboratorio tuttavia non ha mai superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature particolarmente sofisticate e di personale altamente specializzato, che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

A livello mondiale sono solo 13 i laboratori che hanno superato tale selezione, che viene ripetuta frequentemente per assicurare il mantenimento dello standard richiesto.

e. Il programma di addestramento per gli associati

Il programma rientra nelle attività di addestramento rivolte ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, secondo l'Articolo XI della Convenzione. Il programma, organizzato dall'OPAC, è rivolto a facilitare lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche tra gli Stati Parte sullo sviluppo ed applicazione della chimica per scopi non vietati dalla Convenzione.

L'Italia partecipa al programma a partire dal 2002 ospitando presso le industrie chimiche 2-3 frequentatori dei Paesi in via di sviluppo.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Nel 2003 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni su questioni che saranno riprese anche nel 2004 in quanto necessitano di ulteriore elaborazione.

In particolare, dovranno essere migliorati i criteri di trasparenza delle informazioni fornite dagli Stati Parte, i metodi per la selezione delle industrie da ispezionare ed i programmi di mutuo soccorso.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni della Convenzione. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato tali misure legislative e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1 (c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte. Si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione, negli ordinamenti interni, che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità esecutive.

Il Segretariato ha avviato da tempo uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui sono emerse sensibili differenze tra le sanzioni adottate dai vari Paesi.

c. La normativa italiana

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata inizialmente elaborata in assenza della necessaria esperienza. È pertanto emersa l'opportunità di un suo affinamento, anche per evitare che le implicazioni negative si protraggano nel tempo. I principali aspetti sui quali l'attenzione è concentrata riguardano la normativa penale.

Il sistema, ad avviso delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione che faccia rientrare nel penale le sole fattispecie dolose e le violazioni rilevanti della Convenzione. Proposte legislative in tal senso sono state predisposte ed avviate alla concertazione interministeriale per essere quindi presentate in Parlamento.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad adeguare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Per quanto riguarda l'Italia, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria. Per quanto riguarda le attività di export-import di prodotti chimici sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione, gli operatori italiani sono tenuti a presentare periodicamente all'Autorità Nazionale, tramite il Ministero delle Attività Produttive, la situazione dettagliata delle loro attività, che fa poi oggetto di comunicazione all'Organizzazione internazionale. Quest'ultima a sua volta esegue una serie di riscontri per verificare i dati di import ed export aggregati. Per questo motivo anche nel 2003 l'OPAC ha chiesto all'Italia di verificare la corrispondenza con i dati forniti da altri paesi per il 2002. L'attività di verifica dei dati, lunga e laboriosa, ha generalmente confermato l'esattezza delle nostre dichiarazioni. Persistono tuttavia alcune discrepanze a causa delle differenze tra le varie legislazioni nazionali.

VI. Attività di rilievo previste nel 2004

L'Autorità Nazionale nel 2004 oltre alle normali attività dovrà provvedere a:

- proseguire nell'attività di revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, rendendo esecutive a livello nazionale le decisioni della Conferenza degli Stati Parte del 2003;
- dare attuazione, dopo la ratifica parlamentare, all'Accordo bilaterale con la Russia per completare la realizzazione del gasdotto di Schuch'ye;
- mettere a punto gli Accordi d'impianto con l'OPAC per regolare le future ispezioni negli impianti di tabella 2;
- portare a termine l'Accordo di sede con l'OPAC;
- organizzare seminari ed incontri con le associazioni di categoria per definire proposte da presentare in sede internazionale, in particolare per i prodotti di Tabella 1 impiegati dalle industrie farmaceutiche;
- partecipare ed eventualmente organizzare esercitazioni e seminari internazionali sulle misure di attuazione della Convenzione;
- definire ulteriormente il quadro organizzativo relativo alle ispezioni su sfida anche al fine di mettere a punto adeguate procedure nazionali.

VII. Conclusioni

La Convenzione rappresenta oramai una solida realtà nella comunità internazionale. Ne è testimonianza il crescente numero di adesioni, dimostrazione eloquente della determinazione con cui gli Stati perseguono l'obiettivo di un mondo privo di armi chimiche a tutela del genere umano. Tuttavia, tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso l'universalità nell'applicazione della Convenzione. Per questo saranno fondamentali negli anni futuri gli sforzi che gli Stati Parte potranno condurre per conseguire l'adesione di tutti gli Stati a questo fondamentale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Molto probabilmente la Convenzione, da sola, non potrà risolvere tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi chimiche, ma con la sua entrata in vigore ha delegittimato definitivamente il loro impiego come strumento di guerra.

Il successo della Convenzione dipenderà naturalmente dalla volontà degli Stati Parte di sottomettersi senza eccezioni ed in buona fede agli obblighi che essa prevede, anche se crescente è il timore di un eventuale impiego di armi chimiche da parte di terroristi.

Per quanto riguarda l'attuazione a livello nazionale, le verifiche fin qui condotte dall'OPAC hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state riscontrate violazioni ed il sistema di controllo nazionale si è rivelato in grado di garantire efficacemente il rispetto degli obblighi internazionali.

L'Italia, membro originario della Convenzione, anche nell'ultimo anno si è accreditata quale interprete fedele e convinta dello spirito e della lettera delle sue disposizioni. Lo testimonia tanto l'impegno nazionale che internazionale di tutte le amministrazioni coinvolte. Si tratta di un merito unanimemente riconosciuto e che con tutti i partner dell'Unione Europea ci pone nelle migliori condizioni per promuovere l'obiettivo di un ulteriore consolidamento di questo pilastro fondamentale del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

ALLEGATI

ALLEGATO A

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
(31 dicembre 2003)**

N°	Stato	Firma	Deposito	Entrata in vigore
1	Afghanistan	14/01/93	24/09/03	24/10/03
2	Albania	14/01/93	11/05/94	29/04/97
3	Algeria	13/01/93	14/08/95	29/04/97
4	Andorra		27/02/03 [a]	29/03/03
5	Argentina	13/01/93	02/10/95	29/04/97
6	Armenia	19/03/93	27/01/95	29/04/97
7	Australia	13/01/93	06/05/94	29/04/97
8	Austria	13/01/93	17/08/95	29/04/97
9	Azerbaijan	13/01/93	29/02/00	30/03/00
10	Bahrain	24/02/93	28/04/97	29/04/97
11	Bangladesh	14/01/93	25/04/97	29/04/97
12	Belarus	14/01/93	11/07/96	29/04/97
13	Belgium	13/01/93	27/01/97	29/04/97
14	Belize		01/12/03 [a]	31/12/03
15	Benin	14/01/93	14/05/98	13/06/98
16	Bolivia	14/01/93	14/08/98	13/09/98
17	Bosnia and Herzegovina	16/01/97	25/02/97	29/04/97
18	Botswana		31/08/98[a]	30/09/98
19	Brasile	13/01/93	13/03/96	29/04/97

20	Brunei Darussalam	13/01/93	28/07/97	27/08/97
21	Bulgaria	13/01/93	10/08/94	29/04/97
22	Burkina Faso	14/01/93	08/07/97	07/08/97
23	Burundi	15/01/93	04/09/98	04/10/98
24	Cameroon	14/01/93	16/09/96	29/04/97
25	Canada	13/01/93	26/09/95	29/04/97
26	Cape Verde	15/01/93	10/10/03	09/11/03
27	Chile	14/01/93	12/07/96	29/04/97
28	China	13/01/93	25/04/97	29/04/97
29	Colombia	13/01/93	05/04/00	05/05/00
30	Cook Islands	14/01/93	15/07/94	29/04/97
31	Costa Rica	14/01/93	31/05/96	29/04/97
32	Côte d'Ivoire	13/01/93	18/12/95	29/04/97
33	Croatia	13/01/93	23/05/95	29/04/97
34	Cuba	13/01/93	29/04/97	29/05/97
35	Cyprus	13/01/93	28/08/98	27/09/98
36	Czech Republic	14/01/93	06/03/96	29/04/97
37	Denmark	14/01/93	13/07/95	29/04/97
38	Dominica	02/08/93	12/02/01	14/03/01
39	Ecuador	14/01/93	06/09/95	29/04/97
40	El Salvador	14/01/93	30/10/95	29/04/97
41	Equatorial Guinea	14/01/93	25/04/97	29/04/97
42	Eritrea		14/02/00 [a]	15/03/00
43	Estonia	14/01/93	26/05/99	25/06/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44	Ethiopia	14/01/93	13/05/96	29/04/97
45	Fiji	14/01/93	20/01/93	29/04/97
46	Finland	14/01/93	07/02/95	29/04/97
47	France	13/01/93	02/03/95	29/04/97
48	Gabon	13/01/93	08/09/00	08/10/00
49	Gambia	13/01/93	19/05/98	18/06/98
50	Georgia	14/01/93	27/11/95	29/04/97
51	Germany	13/01/93	12/08/94	29/04/97
52	Ghana	14/01/93	09/07/97	08/08/97
53	Greece	13/01/93	22/12/94	29/04/97
54	Guatemala	14/01/93	12/02/03	14/03/03
55	Guinea	14/01/93	09/06/97	09/07/97
56	Guyana	06/10/93	12/09/97	12/10/97
57	Holy See	14/01/93	12/05/99	11/06/99
58	Hungary	13/01/93	31/10/96	29/04/97
59	Iceland	13/01/93	28/04/97	29/04/97
60	India	14/01/93	03/09/96	29/04/97
61	Indonesia	13/01/93	12/11/98	12/12/98
62	Iran (Islamic Republic of)	13/01/93	03/11/97	03/12/97
63	Ireland	14/01/93	24/06/96	29/04/97
64	Italy	13/01/93	08/12/95	29/04/97
65	Jamaica	18/04/97	08/09/00	08/10/00
66	Japan	13/01/93	15/09/95	29/04/97
67	Jordan		29/10/97 [a]	28/11/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68	Kazakhstan	14/01/93	23/03/00	22/04/00
69	Kenya	15/01/93	25/04/97	29/04/97
70	Kiribati		07/09/00 [a]	07/10/00
71	Kuwait	27/01/93	29/05/97	28/06/97
72	Kyrgyzstan	22/02/93	29/09/03	29/10/03
73	Lao People's Democratic Republic	13/05/93	25/02/97	29/04/97
74	Latvia	06/05/93	23/07/96	29/04/97
75	Lesotho	07/12/94	07/12/94	29/04/97
76	Liechtenstein	21/07/93	24/11/99	24/12/99
77	Lithuania	13/01/93	15/04/98	15/05/98
78	Luxembourg	13/01/93	15/04/97	29/04/97
79	Malawi	14/01/93	11/06/98	11/07/98
80	Malaysia	13/01/93	20/04/00	20/05/00
81	Maldives	01/10/93	31/05/94	29/04/97
82	Mali	13/01/93	28/04/97	29/04/97
83	Malta	13/01/93	28/04/97	29/04/97
84	Mauritania	13/01/93	09/02/98	11/03/98
85	Mauritius	14/01/93	09/02/93	29/04/97
86	Mexico	13/01/93	29/08/94	29/04/97
87	Micronesia (Federated States of)	13/01/93	21/06/99	21/07/99
88	Monaco	13/01/93	01/06/95	29/04/97
89	Mongolia	14/01/93	17/01/95	29/04/97
90	Morocco	13/01/93	28/12/95	29/04/97
91	Mozambique		15/08/00 [a]	14/09/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

92	Namibia	13/01/93	27/11/95	29/04/97
93	Nauru	13/01/93	12/11/01	12/12/01
94	Nepal	19/01/93	18/11/97	18/12/97
95	Netherlands	14/01/93	30/06/95	29/04/97
96	New Zealand	14/01/93	15/07/96	29/04/97
97	Nicaragua	09/03/93	05/11/99	05/12/99
98	Niger	14/01/93	09/04/97	29/04/97
99	Nigeria	13/01/93	20/05/99	19/06/99
100	Norway	13/01/93	07/04/94	29/04/97
101	Oman	02/02/93	08/02/95	29/04/97
102	Pakistan	13/01/93	28/10/97	27/11/97
103	Palau		03/02/03 [a]	05/03/03
104	Panama	16/06/93	07/10/98	06/11/98
105	Papua New Guinea	14/01/93	17/04/96	29/04/97
106	Paraguay	14/01/93	01/12/94	29/04/97
107	Peru	14/01/93	20/07/95	29/04/97
108	Philippines	13/01/93	11/12/96	29/04/97
109	Poland	13/01/93	23/08/95	29/04/97
110	Portugal	13/01/93	10/09/96	29/04/97
111	Qatar	01/02/93	03/09/97	03/10/97
112	Republic of Korea	14/01/93	28/04/97	29/04/97
113	Republic of Moldova	13/01/93	08/07/96	29/04/97
114	Romania	13/01/93	15/02/95	29/04/97
115	Russian Federation	13/01/93	05/11/97	05/12/97

116	Saint Lucia	29/03/93	09/04/97	29/04/97
117	Saint Vincent and the Grenadines	20/09/93	18/09/02	18/10/02
118	Samoa	14/01/93	27/09/02	27/10/02
119	San Marino	13/01/93	10/12/99	09/01/00
120	Sao Tome and Principe		09/09/03 [a]	09/10/03
121	Saudi Arabia	20/01/93	09/08/96	29/04/97
122	Senegal	13/01/93	20/07/98	19/08/98
123	Serbia and Montenegro		20/04/00 [a]	20/05/00
124	Seychelles	15/01/93	07/04/93	29/04/97
125	Singapore	14/01/93	21/05/97	20/06/97
126	Slovakia	14/01/93	27/10/95	29/04/97
127	Slovenia	14/01/93	11/06/97	11/07/97
128	South Africa	14/01/93	13/09/95	29/04/97
129	Spain	13/01/93	03/08/94	29/04/97
130	Sri Lanka	14/01/93	19/08/94	29/04/97
131	Sudan		24/05/99 [a]	23/06/99
132	Suriname	28/04/97	28/04/97	29/04/97
133	Swaziland	23/09/93	20/11/96	29/04/97
134	Sweden	13/01/93	17/06/93	29/04/97
135	Switzerland	14/01/93	10/03/95	29/04/97
136	Tajikistan	14/01/93	11/01/95	29/04/97
137	Thailand	14/01/93	10/12/02	09/01/03
138	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20/06/97 [a]	20/07/97
139	Timor Leste		07/05/03 [a]	06/06/03

140	Togo	13/01/93	23/04/97	29/04/97
141	Tonga		29/05/03 [a]	28/06/03
142	Trinidad and Tobago		24/06/97 [a]	24/07/97
143	Tunisia	13/01/93	15/04/97	29/04/97
144	Turkey	14/01/93	12/05/97	11/06/97
145	Turkmenistan	12/10/93	29/09/94	29/04/97
146	Uganda	14/01/93	30/11/01	30/12/01
147	Ukraine	13/01/93	16/10/98	15/11/98
148	United Arab Emirates	02/02/93	28/11/00	28/12/00
149	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13/01/93	13/05/96	29/04/97
150	United Republic of Tanzania	25/02/94	25/06/98	25/07/98
151	United States of America	13/01/93	25/04/97	29/04/97
152	Uruguay	15/01/93	06/10/94	29/04/97
153	Uzbekistan	24/11/95	23/07/96	29/04/97
154	Venezuela	14/01/93	03/12/97	02/01/98
155	Viet Nam	13/01/93	30/09/98	30/10/98
156	Yemen	08/02/93	02/10/00	01/11/00
157	Zambia	13/01/93	09/02/01	11/03/01
158	Zimbabwe	13/01/93	25/04/97	29/04/97

Note: [a] accessione diretta

ALLEGATO B**STATI CHE HANNO FIRMATO MA NON RATIFICATO
LA CONVENZIONE
(31 dicembre 2003)**

N°	Stato	Firma
1	Bahamas	02/03/94
2	Bhutan	24/04/97
3	Cambodia	15/01/93
4	Central African Republic	14/01/93
5	Chad	11/10/94
6	Comoros	13/01/93
7	Congo	15/01/93
8	Democratic Republic of the Congo	14/01/93
9	Djibouti	28/09/93
10	Dominican Republic	13/01/93
11	Grenada	09/04/97
12	Guinea-Bissau	14/01/93
13	Haiti	14/01/93
14	Honduras	13/01/93
15	Israel	13/01/93
16	Liberia	15/01/93
17	Madagascar	15/01/93
18	Marshall Islands	13/01/93
19	Myanmar	14/01/93
20	Rwanda	17/05/93
21	Saint Kitts and Nevis	16/03/94
22	Sierra Leone	15/01/93

ALLEGATO C**STATI CHE NON HANNO FIRMATO
O RATIFICATO LA CONVENZIONE
(31 dicembre 2003)**

N°	Stato	Accessione [a]
1	Angola	
2	Antigua and Barbuda	
3	Barbados	
4	Democratic People's Republic of Korea	
5	Egypt	
6	Iraq	
7	Lebanon	
8	Libyan Arab Jamahiriya	
9	Niue	
10	Solomon Islands	
11	Somalia	
12	Syrian Arab Republic	
13	Tuvalu	
14	Vanuatu	

ALLEGATO D

**IL SEGRETARIATO TECNICO
(PERSONALE)
(POSIZIONI APPROVATE PER IL 2003)**

Positions	DG	AS G	D- 2	D- 1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS- PL	GS- OL	P & Above	GS	Total
Programme 1: Verification													
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3
Declarations Branch	-	-	-	1	-	4	6	1	4	7	12	11	23
Chemical Demilitarisation & Industry Verification Branches	-	-	-	2	-	12	1	-	-	3	15	3	18
Policy and Review Branch	-	-	-	1	-	6	1	-	-	1	8	1	9
Technical Support Branch	-	-	-	-	1	5	1	1	3	7	8	10	18
Subtotal Programme 1	-	-	1	4	2	27	9		8	18	45	26	
Programme 2: Inspectorate													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Inspectorate Management Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Inspection Review Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Operations and Planning Branch	-	-	-	-	1	6	3	-	-	11	10	11	21
Inspections	-	-	-	-	25	89	68	10	-	-	192	-	192
Subtotal Programme 2	-	-	1	-	28	95	73	10	1	13	207	14	221
TOTAL CHAPTER ONE	-	-	2	4	30	122	82	12	9	31	252	40	292
Programme 3: International Cooperation and Assistance													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Assistance and Protection Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
Implementation Support Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
International Cooperation Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	1	4
Subtotal Programme 3	-	-	1	3	-	5	1	-	-	4	10	4	14
Programme 4: Policy-Making Organs													
Office of the Director			1			1	1			1	3	1	4
Conference Services Branch					1	6	13	1	3	11	21	14	35
Subtotal Programme 4	-	-	1	-	1	7	14	1	3	12	24	15	39
Programme 5: External Relations													
Office of the Director	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Government Relations and Political Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	4
Media and Public Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocol Branch	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	4	6
Subtotal Programme 5	-	-	1	1	3	1	3	-	1	7	9	8	17
Programme 6: Executive Management													
Office of the Director-General	1			1	-				2		2	2	4
Office of Confidentiality and Security	-	-	-	-	1	3	2	1	1	11	7	12	19
Office of the Deputy Director-General	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	5
Health and Safety Branch	-	-	-	1	2	1	2	-	1	3	6	4	10
Office of Internal Oversight	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	5	2	7
Office of the Legal Adviser	-	-	1	-	2	1	2	1	1	2	7	3	10
Office of Special Projects	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3
Subtotal Programme 6	1	1	3	3	7	8	7	2	6	20	32	26	58
Programme 7: Administration													
Office of the Director	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	4
Budget and Finance Branch	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	6	14	20
Human Resources Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	4	6	3	10	13
Procurement and Support Services	-	-	-	-	1	3	1		4	12	5	16	21
Training and Staff Development	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	5	7
Information Systems Branch	-	-	-	1	-	3	6	3	6	3	13	9	22
Subtotal Programme 7	-	-	1	2	4	10	11	4	21	34	32	55	87
TOTAL CHAPTER TWO	1	1	7	9	15	31	36	7	31	77	107	108	215
GRAND TOTAL	1	1	9	13	45	153	118	19	40	108	359	148	507

ALLEGATO D

**IL SEGRETARIATO TECNICO
(PERSONALE)**

(POSIZIONI PER LE QUALI SONO RICHIESTI FONDI PER IL 2004)

Positions	DG	AS G	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS- PL	GS- OL	P & Above	GS	Total
Programme 1: Verification													
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3
Declarations Branch	-	-	-	1	-	4	6	-	4	7	11	11	22
Chemical Demilitarisation & Industry Verification Branches	-	-	-	2	-	12	1	-	-	3	15	3	18
Policy and Review Branch	-	-	-	1	-	6	1	-	-	1	8	1	9
Technical Support Branch	-	-	-	-	1	5	1	1	3	7	8	10	18
Subtotal Programme 1	-	-	1	4	2	27	9	1	8	18	44	26	70
Programme 2: Inspectorate													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Inspectorate Management Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Inspection Review Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Operations and Planning Branch	-	-	-	-	1	6	3	-	-	11	10	11	21
Inspections	-	-	-	-	25	83	58	7	-	-	173	-	173
Subtotal Programme 2	-	-	1	-	28	89	63	7	1	13	188	14	202
TOTAL CHAPTER ONE	-	-	2	4	30	116	72	8	9	31	232	40	272
Programme 3: International Cooperation and Assistance													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Assistance and Protection Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
Implementation Support Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
International Cooperation Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	3
Subtotal Programme 3	-	-	1	3	-	5	1	-	-	3	10	3	13
Programme 4: Policy-Making Organs													
Office of the Director	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4
Conference Services Branch	-	-	-	-	1	6	12	1	3	11	20	14	34
Subtotal Programme 4	-	-	1	-	1	7	13	1	3	12	23	15	38
Programme 5: External Relations													
Office of the Director	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Government Relations and Political Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	4
Media and Public Affairs	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Branch														
Protocol Branch	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	3	5	
Subtotal Programme 5	-	-	1	1	3	1	3	-	1	6	9	7	16	
Programme 6: Executive Management														
Office of the Director-General	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	4	
Office of Confidentiality and Security	-	-	-	-	1	2	2	-	1	11	5	12	17	
Office of the Deputy Director-General	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	5	
Health and Safety Branch	-	-	-	1	2	-	2	-	1	3	5	4	9	
Office of Internal Oversight	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	4	3	7	
Office of the Legal Adviser	-	-	1	-	2	1	2	1	-	3	6	4	10	
Office of Special Projects	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
Subtotal Programme 6	1	1	3	3	7	6	6	1	6	20	28	26	54	
Programme 7: Administration														
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	
Budget and Finance Branch	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	6	14	20	
Human Resources Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	4	6	3	10	13	
Procurement and Support Services	-	-	-	-	1	2	1	-	4	12	3	16	20	
Training and Staff Development	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	5	7	
Information Systems Branch	-	-	-	1	-	3	6	3	6	3	11		22	
												11		
Subtotal Programme 7	-	-	1	2	4	8	11	4	21	34	30	55	85	
TOTAL CHAPTER TWO	1	1	7	9	15	28	34	6	30	76	101	106	207	
GRAND TOTAL	1	1	9	13	45	143	106	14	39	107	332	146	478	

ALLEGATO D

IL SEGRETARIATO TECNICO
(ORGANIGRAMMA)

